COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.5.2016
COM(2016) 266 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che l'Unione deve adottare nel comitato misto istituito dall'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati

ALLEGATI

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che l'Unione deve adottare nel comitato misto istituito dall'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati

ALLEGATO 1

DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO MISTO UE-INDONESIA

del ...

che adotta il proprio regolamento interno

IL COMITATO MISTO UE-INDONESIA,

visto l'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra (di seguito: "accordo"), in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2014.

(2) Per contribuire all'effettiva attuazione dell'accordo è opportuno istituire quanto prima il comitato misto.

(3) A norma dell'articolo 41, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto dovrebbe adottare il proprio regolamento interno,

DECIDE:

Articolo unico

È adottato il regolamento interno del comitato misto, riportato in allegato.

Fatto a ...,

Per il comitato misto UE-Indonesia

Il presidente

ALLEGATO A

Regolamento interno del comitato misto

Articolo 1

Composizione e presidenza

1. Il comitato misto, istituito a norma dell'articolo 41 dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra (di seguito: "accordo"), svolge le proprie funzioni conformemente all'articolo 41 dell'accordo.

2. Il comitato misto è composto da rappresentanti di entrambe le Parti al più alto livello possibile.

3. Il comitato misto è presieduto alternativamente dal ministro degli Esteri della Repubblica di Indonesia e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che possono delegare ad un alto funzionario l'autorità di presiedere tutte le riunioni del comitato misto o parte di esse.

Articolo 2

Rappresentanza

1. Le Parti si comunicano reciprocamente l'elenco dei rispettivi rappresentanti nel comitato misto (di seguito: "membri"). L'elenco è gestito dal segretariato del comitato misto.

2. Un membro che desideri essere rappresentato da un supplente comunica per iscritto al presidente il nome del suo supplente prima della riunione in questione. Il rappresentante supplente di un membro esercita tutti i diritti del membro titolare.

Articolo 3

Delegazioni

1. I membri del comitato misto possono essere accompagnati da altri funzionari. Prima di ogni riunione le Parti sono informate, tramite il segretariato, della composizione prevista delle delegazioni che partecipano alla riunione.

2. Se del caso e di comune accordo tra le Parti, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato misto esperti o rappresentanti di altri organismi, in veste di osservatori o per fornire informazioni su un determinato argomento.

Articolo 4

Riunioni

1. Salvo diverso accordo tra le Parti, il comitato misto si riunisce di norma almeno ogni due anni. Le riunioni del comitato sono convocate dal presidente. Le riunioni si tengono alternativamente in Indonesia e a Bruxelles, a una data fissata di comune accordo. Le Parti possono indire di concerto riunioni straordinarie.

2. A titolo eccezionale e ove le Parti siano d'accordo, le riunioni del comitato misto possono anche svolgersi con l'ausilio di mezzi tecnologici, ad esempio mediante video o teleconferenza.

3. Il comitato misto si riunisce al più alto livello possibile, concordato dalle Parti. A tale proposito, entrambe le Parti si adoperano per assicurare la partecipazione a livello ministeriale ogniqualvolta possibile.

4. Quando il comitato misto è presieduto a livello ministeriale, si terrà una riunione preparatoria a livello di alti funzionari.

Articolo 5

Pubblicità

1. Salvo decisione contraria delle Parti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. Se una Parte comunica al comitato misto informazioni ritenute riservate, l'altra Parte tratta dette informazioni come tali.

2. Se lo ritiene opportuno, il comitato misto può rilasciare dichiarazioni pubbliche.

Articolo 6

Segretariato

Un rappresentante del Servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del governo della Repubblica di Indonesia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto. Tutte le comunicazioni del presidente del comitato misto o a lui destinate sono inoltrate ai segretari. La corrispondenza destinata al presidente del comitato misto o da lui inviata può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.

Articolo 7

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente redige per ciascuna riunione un ordine del giorno provvisorio, che di norma viene trasmesso all'altra Parte, unitamente ai documenti pertinenti, non più tardi di 15 giorni prima dell'inizio della riunione.

2. Il presidente può proporre che alle riunioni del comitato misto partecipino esperti per fornire informazioni su qualsiasi punto dell'ordine del giorno.

3. L'ordine del giorno è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti diversi da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le Parti.

4. In particolari circostanze e d'intesa con le Parti, il presidente può abbreviare i termini di cui al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 8

Verbale concordato

1. L'esito delle riunioni del comitato misto è registrato in forma di verbale concordato.

2. I due segretari redigono congiuntamente un progetto di verbale concordato di ciascuna riunione, sulla base di quanto presentato dalla Parte ospitante, di norma entro 30 giorni dalla data della riunione stessa. Il progetto di verbale concordato si basa su un riepilogo, elaborato dal presidente, delle conclusioni del comitato misto.

3. Il verbale concordato è approvato dalle Parti entro 45 giorni di calendario dalla data della riunione o entro qualunque altra data concordata dalle Parti. Dopo l'approvazione del verbale, le Parti firmano due esemplari originali dello stesso. Ciascuna Parte riceve un originale.

Articolo 9

Decisioni e raccomandazioni

1. Al fine di assolvere le sue funzioni conformemente all'articolo 41 dell'accordo, il comitato misto può disporre l'adozione di una decisione e/o di una raccomandazione. Dette decisioni e/o raccomandazioni riportano un numero progressivo, la data di adozione e una descrizione dell'oggetto.

2. In determinate circostanze, le decisioni e/o raccomandazioni possono essere concordate mediante procedura scritta.

3. In deroga all'articolo 5 sulla pubblicità, ciascuna delle Parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

Articolo 10

Corrispondenza

1. La corrispondenza destinata al comitato misto è inviata al segretario di una delle Parti, che a sua volta informerà l'altro segretario.

2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza destinata al comitato misto sia inoltrata al presidente e distribuita, se del caso, come documenti di cui all'articolo 11 del presente regolamento interno.

3. La corrispondenza inviata dal presidente è trasmessa alle Parti dal segretariato e distribuita, se del caso, come documenti di cui all'articolo 11 del presente regolamento interno.

Articolo 11

Documenti

1. Qualora le discussioni del comitato misto si fondino su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e distribuiti ai membri dal segretariato.

2. Ogni segretario è responsabile della distribuzione dei documenti ai membri del comitato misto della propria Parte, mettendo sistematicamente in copia l'altro segretario.

Articolo 12

Spese

1. Ciascuna Parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

2. Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della Parte che ospita la riunione.

Articolo 13

Modifica del regolamento interno

Ciascuna Parte può chiedere per iscritto una revisione e il regolamento interno può essere modificato di comune accordo tra le Parti a norma dell'articolo 9.

Articolo 14

Gruppi di lavoro e altri meccanismi

1. Il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati o altri meccanismi che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. I gruppi di lavoro specializzati e gli altri meccanismi riferiscono al comitato misto.

2. Il comitato misto può decidere di abolire i gruppi di lavoro specializzati o gli altri meccanismi esistenti oppure di istituire altri gruppi di lavoro specializzati o altri meccanismi che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti.

4. I gruppi di lavoro specializzati hanno solo il potere di rivolgere raccomandazioni al comitato misto.

ALLEGATO 2

DECISIONE N. 2/2016 DEL COMITATO MISTO UE-INDONESIA

del ...

relativa all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati e di altri meccanismi

IL COMITATO MISTO UE-INDONESIA,

visto l'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra (di seguito: "accordo"), in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2014.

(2) Per contribuire all'effettiva attuazione dell'accordo, è opportuno istituire quanto prima il relativo quadro istituzionale.

(3) A norma dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'accordo e dell'articolo 14 del regolamento interno del comitato misto, il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti.

(4) Per consentire discussioni a livello di esperti in settori fondamentali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo è possibile istituire gruppi di lavoro specializzati o altri meccanismi. Le Parti possono inoltre concordare di modificare l'elenco dei gruppi di lavoro specializzati o degli altri meccanismi e/o i loro ambiti di competenza.

(5) A norma dell'articolo 9 del regolamento interno, il comitato misto può anche adottare decisioni mediante procedura scritta.

(6) È opportuno adottare la presente decisione del comitato misto affinché i gruppi di lavoro specializzati o gli altri meccanismi siano rapidamente operativi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Sono istituiti i gruppi di lavoro specializzati e gli altri meccanismi elencati in allegato.

Fatto a ...,

Per il comitato misto UE-Indonesia

Il presidente

ALLEGATO A

COMITATO MISTO UE-INDONESIA

Gruppi di lavoro specializzati e altri meccanismi

1) Gruppo di lavoro specializzato in materia di cooperazione allo sviluppo
2) Gruppo di lavoro specializzato in materia di commercio e investimenti
3) Dialogo sui diritti umani
4) Dialogo politico
5) Dialogo sulla sicurezza